Comune di TARANTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Delibera di C.C. n. 32 del 08.04.2021

Successivamente modificato con Delibera C.C. n. 178 del 11.09.2023

Articoli

Articolo 1 Oggetto	3
Articolo 2 Disposizioni generali	3
Articolo 3 Presupposto del canone e forme di gestione del servizio	3
Articolo 4 Soggetto passivo	4
Articolo 5 Commercio su aree pubbliche	4
Articolo 6 Rilascio dell'autorizzazione	4
Articolo 7 Criteri per la determinazione della tariffa	5
Articolo 8 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	5
Articolo 9 Determinazione delle tariffe annuali	5
Articolo 10 Determinazione delle tariffe giornaliere	6
Articolo 11 Determinazione del canone	7
Articolo 12 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	7
Articolo 13 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	8
Articolo 13/bis Spuntisti	8
Articolo 14 Modalità e termini per il pagamento del canone	8
Articolo 15 Recupero canone	9
Articolo 16 Indennità, sanzioni e interessi	10
Articolo 17 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	12
Articolo 18 Sospensione dell'attività di vendita, decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione	13
Articolo 19 Riscossione coattiva	
Articolo 22 Regime transitorio e disposizioni finali	
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	
llegato B- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIEN	
OLTIPLICATORI	

Articolo 1 Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Taranto.
- 2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all' art.1, comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della suddetta legge, i prelievi sui rifiuti (TARI giornaliera) di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 Disposizioni generali

- 1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
- 2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 Presupposto del canone e forme di gestione del servizio

- 1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
- 2. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale , può affidare il servizio di accertamento e di riscossione ad apposita azienda comunale o consortile, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti all' Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi nonchè di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni (art.53 del decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446).

Articolo 4 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5* Commercio su aree pubbliche

- 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette .
- 2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Settore competente con validità di 12 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 6 Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al quadro normativo e regolamentare vigente in materia.

4

^{* (}Modificato con Delibera di C.C. n. 178 del 11.09.2023)

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

- 1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 9*

Determinazione delle tariffe annuali

- 1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata all' art. 1, comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 60,00 per i Comuni con oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2[^] categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1[^].
 - c) la tariffa per le strade di 3[^] categoria è ridotta in misura **del 40**% rispetto alla 1[^].
 - d) la tariffa per le strade di 4[^] categoria è ridotta in misura **del 60**% rispetto alla 1[^]
- 2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. Detti coefficienti tengono conto delle seguenti tipologie di area mercatale:
 - a) Mercato in area attrezzata chiusa;

^{*(}Modificato con Delibera di C.C. n. 178 del 11.09.2023)

- b) Mercato in area aperta.
- 3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale in ossequio al combinato disposto di cui all'art.42 del d.lgs. 267/2000 e dell'art.53 comma 16 della legge 388/2000.
- 4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 5. Nel caso di mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie base, le stesse si intendono prorogate.

${\bf Articolo~10^*} \\ {\bf Determinazione~delle~tariffe~giornaliere}$

- 1. Nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, la tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019. Per il Comune di Taranto (classificato fra i Comuni con oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti) la tariffa prevista è pari ad € 1,30. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1[^] categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2[^] categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1[^].
 - c) la tariffa per le strade di 3[^] categoria è ridotta in misura del 40% rispetto alla 1[^].
 - d) la tariffa per le strade di 4[^] categoria è ridotta in misura del 60% rispetto alla 1[^].
- 2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. Detti coefficienti tengono conto delle seguenti tipologie di area mercatale:
 - a) Mercato in area attrezzata chiusa;
 - b) Mercato in area aperta.
- 3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale in ossequio al combinato disposto di cui all'art.42 del d.lgs. 267/2000 e dell'art.53 comma 16 della legge 388/2000.
- 4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 5. Nel caso di mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie base, le stesse si intendono prorogate.

*

Articolo 11* Determinazione del canone

- 1. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 840 della Legge 160/2019, è determinato sulla base dei seguenti elementi:
- a) Durata dell'occupazione;
- b) Tipologia dell'occupazione;
- c) Superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- d) Zona del territorio in cui viene effettuata l'occupazione.
- 2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
- 3. Per le occupazioni temporanee effettuate da titolari di posteggio o spuntisti nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, per quelle relative a posteggi stagionali o isolati nonché in occasione di fiere o festeggiamenti sia per 8 ore di occupazione che per quelle a carattere giornaliero, è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato.
- 4. Per le occupazioni temporanee effettuate da titolari di posteggio o spuntisti nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, per quelle relative a posteggi stagionali o isolati nonché in occasione di fiere o festeggiamenti, per 8 ore di occupazione e per quelle a carattere giornaliero, effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%.
- 5. Per le occupazioni temporanee effettuate da titolari di posteggio nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e per quelle relative a posteggi stagionali o isolati per 8 ore di occupazione o giornaliere e per un periodo superiore a 15 giorni, è applicata una ulteriore riduzione del 20% della tariffa, oltre quella prevista dal comma 3.
- 6. Per le occupazioni temporanee effettuate da titolari di posteggio nei mercati che si svolgono con cadenza settimanale e per quelle relative a posteggi stagionali o isolati per 8 ore di occupazione o giornaliere e per un periodo superiore a 30 giorni, è prevista una ulteriore riduzione della tariffa del 50%, oltre quella prevista dal comma 3.
- 7. Per le sole occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, al canone complessivamente determinato, è applicata una ulteriore riduzione pari al 28%.

Articolo 12 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

7

^{* (}Modificato con Delibera di C.C. n. 178 del 11.09.2023)

2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal quadro normativo e regolamentare vigente in materia.

Articolo 13 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal quadro normativo e regolamentare vigente in materia.

Articolo 13/bis* Spuntisti

- 1. Per spunta, si intende l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi non occupati da titolari delle relative concessioni ed occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
- 2. Sono considerati spuntisti gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno/ i giorni di mercato settimanale.
- 3. Ai fini della partecipazione all'assegnazione di cui al comma 1 del presente articolo, gli operatori dovranno intraprendere le procedure di accreditamento presso gli uffici competenti, presentando la documentazione che attesti la condizione di cui al comma 2 e previa verifica da parte del personale addetto, in occasione alle operazioni di spunta, dell'assenza di morosità nei confronti dell'Ente per Canoni precedentemente dovuti, pena la mancata assegnazione dei posteggi resi liberi.
- 4. Ai fini della determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo sarà considerata la superficie convenzionale di 20 mq indipendentemente dall'area effettivamente occupata, in deroga a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lett. b).
- 5. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda ai singoli regolamenti degli uffici competenti.
- 6. Al canone per le occupazioni effettuate dagli spuntisti (qualsiasi sia il tipo di merce commercializzata) sarà applicata una ulteriore riduzione, rispetto a quelle già previste all'art. 11 del presente regolamento, nella misura del 10 % del canone complessivamente determinato. Inoltre, per i soli spuntisti che commercializzano prodotti ortofrutticoli, il canone complessivamente dovuto è ulteriormente ridotto del 20%.

Articolo 14 Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

_

^{* (}Introdotto con Delibera di C.C. n. 178 del 11.09.2023)

- 2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.1 30.4 31.7 31.10
- 3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.01 30.4 31.7 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

Per il solo anno 2021 i termini di pagamento sono stabiliti come di seguito indicato:

- a. rata unica: entro il 30/06/2021;
- b. versamenti in tre rate per importi superiori a Euro 258,00: 30 Giugno, 30 Settembre, 30 Novembre.
- 4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a quarantanove centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a quarantanove centesimi di Euro.
- 8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 16 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
- 9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento viene considerato tempestivo se eseguito entro il primo giorno feriale successivo.
- 10. Con motivata deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti.

Articolo 15 Recupero canone

1. Il Comune o il soggetto affidatario della concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste, parzialmente o tardivamente versati ed

- all'applicazione delle indennità per le occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- 2. Il Comune o il soggetto affidatario della concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, nel caso di affidamento a terzi della gestione, ha diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.
- 3. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.

Articolo 16 Indennità, sanzioni e interessi

- 1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
- 2. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive;
 - 3. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultino difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione:
 - b) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, autorizzazione o dichiarazione ovvero della revoca o della decadenza della concessione/autorizzazione medesima.
- 4. Alle occupazioni abusive si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) né superiore al doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 - c) gli interessi;
- 5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997;
- 6. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro (100,00);

- 7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione;
- 9. Sulle somme richieste a titolo di canone o indennità si applicano interessi di mora calcolati al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali con maturazione giorno per giorno.

 Per l'omesso versamento del canone gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza prevista e sino alla data di emissione dell'avviso; per il ritardato versamento del canone gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza prevista e sino alla data dell'effettivo pagamento; nel caso di indennità gli interessi decorrono a partire dal primo giorno dell'anno e sino alla data di emissione dell'avviso se trattasi di occupazioni o esposizioni pubblicitarie permanenti; dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione e sino alla data di emissione dell'avviso se trattasi di occupazioni o esposizioni pubblicitarie temporanee.
 - 12. Non si procede all'attività di recupero con l'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo del canone, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad Euro 15,00.

Articolo 16/BIS Ravvedimento operoso

- 1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
- 2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
- 5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 17 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

- 1. Il Comune può procedere alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
- 2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
- 4. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.
- 5. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore e, se sostenute dal Comune, sono recuperate con le stesse modalità di cui al comma 1 e comma 4 del presente articolo. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- 6. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
- 7. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 18

Sospensione dell'attività di vendita, decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione

- 1. Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ovvero di morosità anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ex comma 837 della L.160/2019, il dirigente competente dispone, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.
- 2. Nel caso di mancata regolarizzazione del pagamento nel predetto termine di sospensione previsto, è avviata la procedura di decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione

Articolo 19 Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
- 2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto affidatario della concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 19/BIS Funzionario responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione del canone; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2. Nel caso di affidamento della gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al soggetto affidatario della concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 20 Autotutela

Il Responsabile dell'entrata o, nel caso di affidamento del servizio a terzi, il Funzionario Responsabile, visionata l'istanza dell'interessato può rettificare, annullare totalmente o parzialmente un atto emanato dall'ufficio se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'ufficio deve essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. In ogni caso l'istanza dell'interessato non sospende i termini per la proposizione di un eventuale ricorso.

Articolo 21 Rimborsi e Compensazioni

- 1. I soggetti tenuti al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta, previa opportuna istruttoria dell' eventuale soggetto affidatario della concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
- 3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate.
- 4. Le somme da rimborsare possono essere compensate esclusivamente con il medesimo canone, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune stesso a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento.

Articolo 22 Regime transitorio e disposizioni finali

- 1.Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Gli eventuali versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.
- 3.E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 4. Per il solo anno 2021, i termini di pagamento del canone di cui all'art. 14 del presente Regolamento, sono stabiliti come di seguito indicato:
- a. rata unica: entro il 30/06/2021:
- b. versamenti in tre rate per importi superiori a Euro 258,00: 30 Giugno, 30 Settembre, 30 Novembre.

Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 4 categorie. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione riportati nell'allegato "B".
 - Alle strade od aree appartenenti alla 1[^] categoria viene applicata la tariffa più elevata. La prima categoria comprende le strade meglio specificate nell'elenco analitico di seguito riportato:

CENTRO ABITATO TRA CORSO DUE MARI E VIALE MAGNA GRECIA COMPRESA

• La tariffa per le strade di 2[^] categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1[^]. La seconda categoria comprende le strade meglio specificate nell'elenco analitico di seguito riportato:

PORTA NAPOLI/TAMBURI – SALINELLA – CORVISEA (OLTRE VIALE MAGNA GRECIA)

• La tariffa per le strade di 3[^] categoria è ridotta in misura del 40% rispetto alla 1[^]. La terza categoria comprende le strade meglio specificate nell'elenco analitico di seguito riportato:

LIDO AZZURRO - PAOLO VI - TALSANO - LAMA - SAN VITO

• La tariffa per le strade di 4[^] categoria è ridotta in misura del 60% rispetto alla 1[^]. La quarta categoria comprende le strade meglio specificate nell'elenco analitico di seguito riportato:

CITTA' VECCHIA (ISOLA) – ISOLE AMMINISTRATIVE

Allegato B- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE PER IL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 60,00
2° categoria	€ 48,00
3° categoria	€ 36,00
4° categoria	€. 24,00

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE
Occupazione in area attrezzata chiusa con Posteggio o Box	0,92
Occupazione su area aperta con Posteggio o Box	0,92

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni giornaliere temporanee di suolo e spazi pubblici destinati a mercati, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO		
	QUADRATO		
1° categoria	€ 1,30		
2° categoria	€ 1,04		
3° categoria	€ 0,78		
4° categoria	€. 0,52		

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA per le occupazioni nei mercati che si svolgono con cadenza settimanale fino ad 8 ore:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA PER METRO		
	QUADRATO		
1° categoria	€ 0,433		
2° categoria	€ 0,346		
3° categoria	€ 0,260		
4° categoria	€. 0,173		

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
occupazione nei mercati in 1 [^] , 2 [^] , 3 [^] , 4 [^] categoria che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (8 ore)	6,50
occupazioni realizzata da spuntisti	6,50
Occupazioni giornaliere	4,50
Fiere e festeggiamenti	6,10